

#### Compliance e Diritto societario

# Diritto societario e indagini interne alla società

Prof. Avv. Umberto Tombari
Ordinario di Diritto commerciale Università degli studi di Firenze

Milano, 21 novembre 2018

umberto.tombari@tdlex.eu



#### La compliance: una premessa

- è una delle funzioni aziendali di controllo (insieme al Risk Management e all'Internal Audit: v. anche Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d'Italia) ed è parte del «sistema di controllo interno» di una società;
- è uno «strumento» per gestire e minimizzare il rischio di non conformità alle specifiche norme di legge e/o di autodisciplina che si applicano alla società;
- la responsabilità in merito all'istituzione della funzione di compliance spetta, in caso di adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, agli amministratori (coadiuvati nella gestione, secondo le migliori prassi internazionali, da un ufficio permanente e indipendente, cd. Head of Compliance). È un momento del «governo societario».

# Compliance e indagini interne a «confronto»

- sotto il profilo del diritto societario, non esiste una disciplina legislativa specifica in tema di compliance, né di «indagini interne». Soprattutto in Italia, peraltro, ambedue sono marginalmente oggetto di dibattito e di studio, nonostante siano sempre più rilevanti nella realtà delle grandi imprese;
- il loro rapporto si risolve nella riconduzione (almeno in parte e non in via esclusiva) delle indagini interne all'interno della funzione di compliance.

## Le indagini interne: una premessa

- sono un'ipotesi sempre più praticata nelle realtà delle grandi imprese (in particolare, multinazionali che esercitano attività in settori esposti al rischio penale);
- in Italia non esiste una disciplina normativa specifica parametrata sulla realtà societaria, ma è possibile individuare alcune disposizioni riconducibili, anche indirettamente, alle indagini interne o che comunque possono vincolarne lo svolgimento (es. previsioni c.p.p. in materia di investigazioni preventive; disciplina in materia di *privacy* e tutela del lavoratore, *disclosure* delle informazioni *price sensitive*, artt. 2381 e 2403 c.c., art. 149 Tuf)  $\rightarrow$  tuttavia, è opportuno segnalare la legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing* che impone agli enti di dotarsi di un sistema interno per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, provenienti da dipendenti o collaboratori, di illeciti/violazioni del modello di organizzazione e gestione (v. art. 6, comma 2- *bis*, d.lgs. n. 231/2001, inserito da art. 2, l. n. 179/2017); sulla base di queste «segnalazioni» può essere avviata un'indagine interna.

→ le indagini interne non rappresentano un fenomeno estraneo al diritto azionario, il quale al contrario impone e implicitamente prevede determinati poteri/doveri dell'organo amministrativo (e dell'organo di controllo) nella proposizione, deliberazione, conduzione e «monitoraggio» di una indagine interna.

## Le indagini interne: profili generali

Rispondono, nelle esperienze giuridiche ove si è sviluppata, a due esigenze:

- ricerca di un «<u>premio»</u> per l'ente e del «<u>salvacondotto»</u> per i controllori;
- consolidamento dell' <u>attorney client privilege</u>.

#### Possono svolgersi secondo due modalità:

- utilizzando le <u>funzioni interne</u> della società (compliance, audit, legale, risorse umane ecc.): sono sufficientemente imparziali?
- affidandosi a <u>risorse esterne</u> (studi legali esperti di forensic e/o società di revisione).

# Le indagini interne: esperienze giuridiche a confronto - Stati Uniti

- la prassi delle *internal investigations* ha acquistato un'importanza cruciale: le società rivestono sempre più un ruolo proattivo nella verifica delle possibili condotte illecite e forniscono la loro collaborazione agli organi inquirenti;
- si individuano diverse tipologie di internal investigations (a seconda che il segnale di allarme tocchi minor o high level misconduct);
- l'indagine interna è spesso affidata ad avvocati esterni, coadiuvati dalla funzione legale d'azienda e coordinati da un organo indipendente (es. Audit Committee);
- la giurisprudenza statunitense ha fondato sul duty of care uno specifico dovere degli amministratori di «reagire» di fronte a «segnali di allarme» con un approfondimento della situazione di fatto (avvio della cd. indagine interna).

## (Segue) La Germania

- non sono oggetto di una specifica disciplina normativa;
- sono uno degli strumenti a disposizione del consiglio di gestione per adempiere all'obbligo «da compliance» di assumere, in presenza di indizi di non conformità, le misure necessarie per accertare, sanzionare, impedire eventuali violazioni di legge, limitare i danni e i rischi per la società il consiglio di gestione ha discrezionalità nel decidere quali strumenti utilizzare e se avviare un'indagine interna (limite: attività incompatibile con l'interesse sociale, ad es. se può arrecare un danno reputazionale);
- coinvolgono numerosi soggetti tra cui: il consiglio di gestione, l' audit interno, il Compliance Officer, i consulenti esterni (studi legali, società di revisione) e il consiglio di sorveglianza.

# L'Italia: le indagini interne nella s.p.a. quotata e il ruolo del consiglio di amministrazione

A chi spetta la decisione di avviare un'indagine interna in presenza di segnalazioni di «non conformità»?

- non rientra nella competenza dell'amministratore delegato che deve «solo» curare l'adeguatezza della funzione di compliance e dei cd. compliance programs (v. art. 2381, comma 5, c.c.);
- il consiglio di amministrazione riveste invece un ruolo centrale nell'assunzione della decisione (v. Commento art. I Codice di autodisciplina «...in presenza di circostanze rilevanti, il consiglio di amministrazione acquisisce le informazioni necessarie e adotta ogni opportuno provvedimento per la tutela della società e dell'informativa al mercato») → un potere/dovere che trova giustificazione nei doveri di i) assumere, e di far assumere dai dipendenti dell'impresa, condotte legittime; ii) gestire l'impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; iii) corretta amministrazione; oltre che al fine di integrare una condotta riparatoria ex art. 17 del d.lgs. n. 231/2001.

### (Segue): conclusioni

Il consiglio di amministrazione non è obbligato ad attivare in ogni caso l'indagine interna ma ha il «solo» obbligo di porsi il problema se attivarla o meno e di decidere in modo informato e dopo un'adeguata istruttoria 

d'altra parte, l'avvio di un'indagine interna rappresenta l'unica via per dotarsi di una adeguata istruttoria e di adeguate informazioni da porre alla base delle decisioni imprenditoriali e per poter invocare, in un ipotetico scenario di responsabilità gestoria, la Business Judgment Rule.

L'indagine interna potrà essere disposta, infine, solo se coerente con l'interesse sociale.

# (Segue): alcune questioni aperte

- il Consiglio di Amministrazione può delegare la decisione se avviare o meno l'indagine interna (e non solo la fase esecutiva e di primo monitoraggio)?
- l'organo di controllo, in presenza di concreti segnali di allarme e di «inadempienza» del Consiglio di Amministrazione, può promuovere un'indagine interna?
- come si atteggia la dinamica di una indagine interna in una società soggetta a direzione e coordinamento e quale ruolo è tenuta ad assumere la società capogruppo?

### L' «iter» delle indagini interne

#### Fase I: la convocazione del Consiglio di amministrazione

Il presidente in presenza dei primi segnali di allarme (resi noti, ad es., dalla funzione di compliance o dai sistemi di whistleblowing) convoca il Consiglio di Amministrazione.

#### Fase 2: l'istruttoria consiliare

Il Consiglio di Amministrazione può assumere una decisione in modo consapevole solo con il supporto di un'istruttoria adeguata svolta dal Comitato controllo e rischi, eventualmente coadiuvato dalla funzione di Internal Audit (v. Codice di autodisciplina, art. 7, C.2, lettere g) ed e)).

#### Fasi 3 e 4: la fase «decisoria» e la fase «esecutiva»

Il Consiglio di Amministrazione decide se attivare o meno l'indagine interna e con quali **modalità** (attraverso strutture interne come la funzione *compliance* e *internal audit* oppure tramite soggetti esterni come studi legali e società di revisione, la cui scelta e coordinamento potrebbe essere affidata al Comitato controllo e rischi).

Il Consiglio di Amministrazione potrà **delegare** uno o più componenti, o anche il medesimo Comitato, a curare e seguire lo svolgimento dell'indagine interna in base alle direttive e alle informazioni dallo stesso fornite.